

- dichiarare che, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 3 della detta direttiva e dell'art. 54 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;
- condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 255, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 46 del 17 febbraio 1997, pag. 20.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 febbraio 2008 — M. Ilhan/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-42/08)

(2008/C 92/33)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden.

Parti

Ricorrente: M. Ilhan.

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën.

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi (artt. 49-55 CE) o il principio di proporzionalità ostino a che uno Stato membro applichi un regime normativo ai sensi

del quale una persona che risiede o sia stabilita nel detto Stato membro e che abbia a disposizione una vettura, immatricolata in un altro Stato membro, che è stata locata per un periodo di tre anni da un'impresa di leasing di automobili avente sede in quest'ultimo Stato membro, e che utilizza detta vettura essenzialmente nel primo Stato membro per motivi professionali e privati, sia tenuta a pagare un'imposta a decorrere dall'inizio dell'uso di siffatta vettura sulla rete stradale del primo Stato membro, senza che si tenga conto della durata del futuro utilizzo di fatto in tale Stato membro.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-48/08)

(2008/C 92/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 luglio 2003, 2003/59/CEE, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, o, ad ogni modo, non avendole comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 10 settembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 226, pag. 4